ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTOFONTE

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

COMUNE DI ALTOFONTE
PROTOCOLLO
N. 6575
DEL - 7 MAG. 2026

Fra le seguenti organizzazioni:

Sindacati della Proprietà

A.P.E. CONFEDILIZIA

A.P.P.C.

U.P.P.I.

CONFABITARE

Federcasa

Casa Mia

Unioncasa

ASPPI Palermo

Sindacati degli Inquilini:

S.U.N.I.A.

S.I.C.E.T.

U.N.I.A.T.

A.N.I.A.

Unione Inquilini

Feder.Casa

PREMESSO CHE

Il 29 aprile 2002 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale, attualmente in vigore, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro dei

Lavori Pubblici del 5 marzo 1999/del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002;
che il 16/01/2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
che, pertanto, è necessario provvedere alla stipula di un nuovo Accordo territoriale per il comune di Altofonte;
che le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali -da inserire nel predetto Accordo- che tengano conto della specificità delle locazioni nel territorio di Altofonte, proponendosi in particolare i seguenti obiettivi:

1. favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi;
2. avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e soprattutto dovuti a morosità incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
3. agevolare l'accesso al mercato delle locazioni per gli inquilini e per i proprietari garantire una riduzione del carico fiscale.
4. prevedere incentivi e premialità connesse alle migliori condizioni dell'immobile locato e del suo efficientamento al fine di offrire in locazione immobili con dotazioni più efficienti e conseguente risparmio di costi di gestione;

Per consentire la più elevata diffusione ed utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente Accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo dell'Amministrazione Comunale nel favorire le tipologie contrattuali di cui all'art. 2 comma 3 e art. 5 commi 2 e 3 della legge 431/98 mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata.

Tutto ciò premesso, ritenuto che è necessario provvedere alla stipula di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Altofonte in sostituzione di quello già stipulato e sopra richiamato e per garantire all'utenza l'esistenza di un unico Accordo Territoriale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Il presente Accordo ha validità per il territorio amministrativo del comune di Altofonte e sostituisce qualsiasi altro Accordo stipulato in passato fra le Parti firmatarie del presente

A) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16/01/2017)

1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Altofonte.

2) Il territorio del Comune di Altofonte, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16/01/2017, stante l' evoluzione delle caratteristiche del territorio lo stesso viene suddiviso in aree omogenee -come da allegato 1 (Aree del Comune) - costituite da 4 Zone (allegato 1).

3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione).

4) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti, all'interno delle fasce di oscillazione, sulla base di criteri ed elementi riportati in allegato 2 (Elementi oggettivi e criteri) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

5) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite -a loro richiesta- dalle organizzazioni di rappresentanza firmatarie del presente Accordo, come previsto dall'articolo 2 della legge 431/98 e nel rispetto del comma 8 dell'art. 1 del decreto legge 16/01/2017, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 2 (Elementi oggettivi e criteri).

6) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:

a) l'intera superficie calpestabile (compresa quella dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, nonché di eventuali verande chiuse ove munite di regolare autorizzazione anche in sanatoria) per come dichiarata dalla parte locataria;

b) la superficie dei vani accessori a servizio dei vani principali quali soffitte, cantine, mezzanini e simili, box, computata nella misura:
del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a)
del 25% qualora non comunicanti

c) la superficie dei balconi, terrazze e simili, anche coperte e di collegamento, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura:
del 30% fino a metri quadrati 25 e **10%** la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a)
del 15% fino a metri 25 e **5%** la quota eccedente qualora non comunicanti.

d) la superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura :

del 10% fino alla superficie definita nella lettera a) e del **2%** per superfici eccedenti detto limite.

le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, definite con le modalità dei punti precedenti entrano nel computo della superficie utile fino a un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a).

e) in caso di superficie inferiore ai 70 metri quadrati la stessa viene moltiplicata per il coefficiente di 1,20.

7) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16/01/2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile:

Tipologia di fabbricato: A5 -5% del valore massimo, se non ristrutturati.

8) Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore ai tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato 2 subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro anni, del 5% per i contratti di durata di cinque anni, del 7% per i contratti di durata di sei anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

9) Per gli immobili compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l'intera durata contrattuale.

10) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, (immobili di interesse storico o artistico di cui alla legge n°1089 del 01/6/1939), nonché per gli immobili del "centro storico" interamente ristrutturati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento massimo del 40 %, a valere per l'intera durata contrattuale.

11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

12) L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16/01/2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo a seguito dell'elaborazione dei dati forniti tramite specifica dichiarazione riportante le caratteristiche quanti-qualitative dell'immobile oggetto del contratto (nella quale

non potranno mai mancare l'indicazione della superficie calpestabile e dell'anno di costruzione o dell'ultima ristrutturazione), sottoscritta e consegnata da almeno una delle parti.

13) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16/01/2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo, ovvero più di 100 nell'intero territorio nazionale.

14) I contratti saranno stipulati esclusivamente usando il tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017

15) Per gli immobili appartenenti alle Classi Energetiche A4; A3; A2 e A1 le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15%, a valere per l'intera durata contrattuale.
Tale aumento è cumulabile con quelli delle fattispecie di cui ai commi 8 e 9, ove ricorrente.
Le dotazioni di cui all'allegato 2, contraddistinte dai numeri 16,17 e 18 possono essere computate solo nel caso l'immobile concesso in locazione non rientri nelle predette classi A4, A3, A2 e A1.

N.B.: la somma degli incrementi previsti ai commi 8, 9 e 15 del presente articolo sono cumulabili in misura complessivamente non superiore al 30%

B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 16/01/2017)

1) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata da uno a diciotto mesi.

2) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M 16/01/2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione).

4) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori (che vanno comprovate con idonea documentazione).

A) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall'estero;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

B) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di:

- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
- acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore.

5) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste nei punti A) e B) del paragrafo 4 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

6) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.

7) I contratti saranno stipulati esclusivamente usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16/01/2017 mantenendo i criteri (mq utili, elementi oggettivi, fasce di

oscillazione ecc.) già indicati al titolo **A) CONTRATTI AGEVOLATI** del presente Accordo.

C) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo (orientativamente non inferiore al 20%) come individuato nelle fasce di oscillazione del presente Accordo.

2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 7, del presente Accordo.

3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del DM 16/01/2017.

D) ONERI ACCESSORI

1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori allegata D) al D.M. 16/01/2017.

E) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16/01/2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017, del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16/01/2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16/01/2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 3 (Modello di richiesta) al presente Accordo.

F) OSSERVATORIO LOCALE SULLA CONDIZIONE ABITATIVA

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, si danno atto dell'opportunità d'istituire un osservatorio locale della condizione abitativa. Detto osservatorio, acquisitane la disponibilità dal Comune di Altofonte, si riunirà nei locali che lo stesso metterà a disposizione. Il Comitato d'Indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e

della proprietà firmatarie del presente accordo. L'attivazione dell'osservatorio locale dovrà essere finalizzata alla realizzazione delle seguenti funzioni: banca dati sul sistema abitativo, flussi d'offerta e domanda di abitazioni; ricognizione e organizzazione delle conoscenze sulla condizione abitativa nel territorio; banca dati e monitoraggio dei prezzi, sia rispetto ai comparti d'offerta a prezzo "contrattato o convenzionato" che ai settori d'offerta a prezzo "libero".

G) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del DM 16/01/2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.
Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.
2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.
4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Si esclude la possibilità di adesione successiva al presente Accordo territoriale, sottoscritto dalle predette Organizzazioni, riconosciute dal Comune di Altofonte come maggiormente rappresentative -in sede locale- della proprietà e dell'inquilinato, da parte di altri soggetti, se non previa consultazione delle sottoscriventi Organizzazione da parte del Comune nonché al ricorrere dei presupposti di legge.

Alla scadenza del triennio di validità del presente accordo e sino alla data di sottoscrizione del nuovo, i valori di oscillazione di cui all'art.2 potranno essere aggiornati annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, da calcolare utilizzando l'indice ISTAT del mese precedente a quello di deposito/scadenza (anno di riferimento 2029).

Le parti convengono che non potranno essere applicati ulteriori incrementi.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

All. 1: Aree del Comune di Altofonte
All. 2: Fasce di oscillazione del Comune di Altofonte
All. 3: Modulo di richiesta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Altofonte..., data 5/5/2026

A.P.E. CONFEDILIZIA GIUSEPPE CUSIMANO

A.P.P.C. GUIDO MESSINA

U.P.P.I. FRANCESCO COSTA

CONFABITARE

FEDERPROPRIETA'

Federcasa

Casa Mia ANTONINO DI MARTINO

Unioncasa

ASPPI

S.U.N.I.A.

S.I.C.E.T. FABIO SALICI

U.N.I.A.T. GIUSEPPE PIAMPIANO

A.N.I.A. ANDREA MONTELEONE

Unione Inquilini

Feder.Casa MASSIMO CINÀ

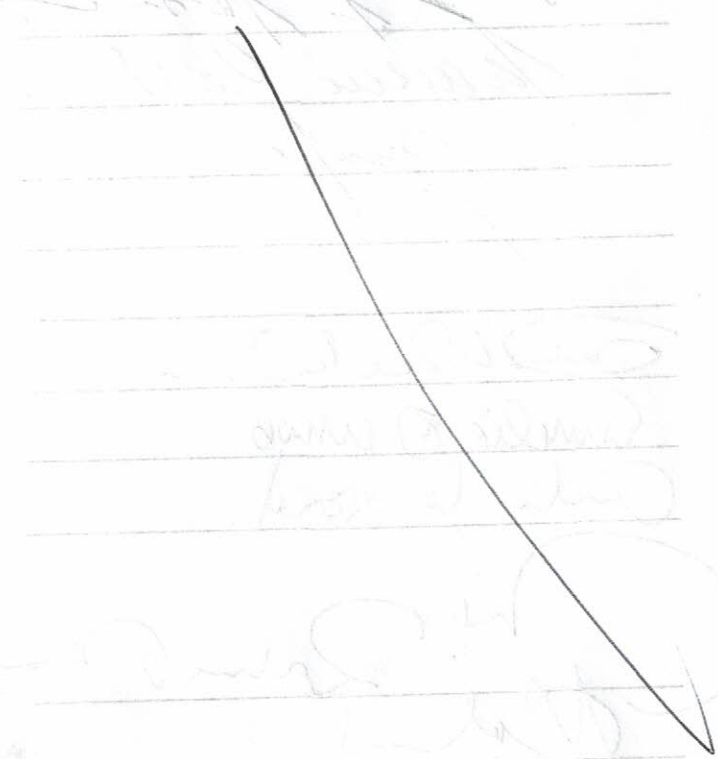

Allegato "1"

CANONE CONCORDATO AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 431/98

INDIVIDUATO ALL'INTERNO DELLE ZONE CENSUARIE DI ALTOFONTE (PA)

Nel definire i valori di mercato locativo, avuto riguardo allo stato d'uso dell'immobile, le parti hanno inteso tenere conto anche delle dotazioni infrastrutturali all'interno delle zone così individuati:

- Trasporti pubblici;
- Verde pubblico;
- Servizi scolastici e sanitari;
- Attrezzature commerciali;
- Insediamenti sportivi, ecc.;
- Zone di particolare pregio o degrado;

Pertanto i valori mensili minimi e massimi del Comune di Altofonte delle 4 zone al mq sono:

Zona 1	**CENTRO URBANO** Foglio catastale 500	**€ 2,00**	**€ 4,90**
Zona 2	**ZONA SVILUPPO DEL CENTRO URBANO** Foglio catastale 12A	**€ 2,20**	**€ 4,70**
Zona 3	**SUBURBANA - PIANO MAGLIO/ BLANDINO** Foglio catastale 5	**€ 1,80**	**€ 4,00**
Zona 4	**AREA EXTRAURBANA / ZONE RURALI** Altri fogli catastali	**€ 1,80**	**€ 4,00**

Allegato "2" Accordo Territoriale del Comune di Altofonte

ZONA OMOGENEA 1 - CENTRO URBANO

VALORE MEDIO AL MQ da € 2,00 a € 4,90

Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del +8%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 12%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 20%	
€ 2,16	**€ 5,29**	**€ 2,24**	**€ 5,49**	**€ 2,40**	**€ 5,88**
Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 4%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 8%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 15%	
€ 2,08	**€ 5,10**	**€ 2,16**	**€ 5,29**	**€ 2,30**	**€ 5,64**
Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia resta immutato		Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti del + 4%		Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti del + 8%	
€ 2,00	**€ 4,90**	**€ 2,08**	**€ 5,10**	**€ 2,16**	**€ 5,29**

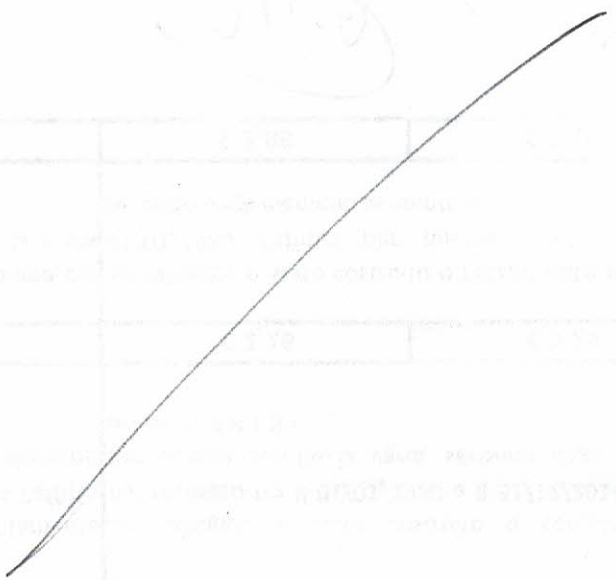

Allegato "2" Accordo Territoriale del Comune di Altofonte

ZONA OMOGENEA 2 - SVILUPPO CENTRO URBANO

VALORE MEDIO AL MQ da € 2,20 a € 4,70

Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del +8%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 12%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 20%	
€ 2,38	**€ 5,08**	**€ 2,46**	**€ 5,26**	**€ 2,64**	**€ 5,64**
Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 4%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 8%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 15%	
€ 2,29	**€ 4,89**	**€ 2,38**	**€ 5,08**	**€ 2,53**	**€ 5,41**
Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia resta immutato		Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti del + 4%		Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti del + 8%	
€ 2,20	**€ 4,70**	**€ 2,29**	**€ 4,89**	**€ 2,38**	**€ 5,08**

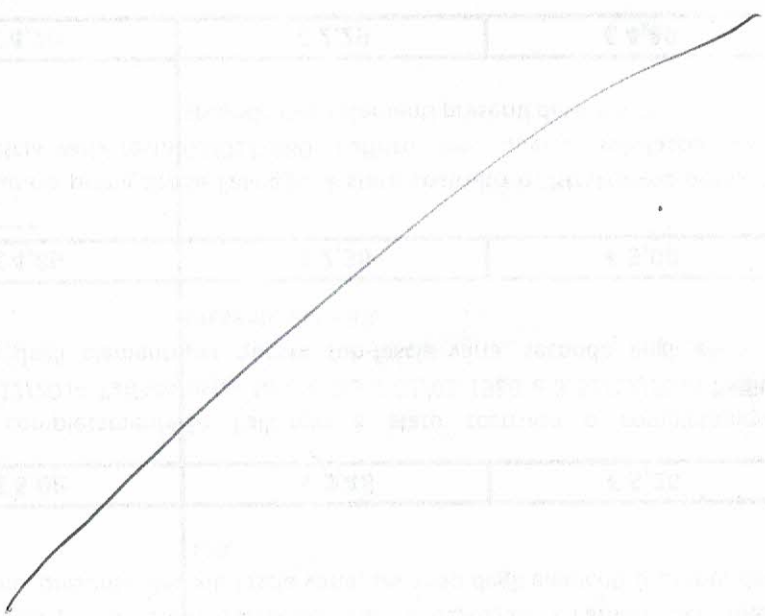

Allegato "2" Accordo Territoriale del Comune di Altofonte

ZONA OMOGENEA 2 - AREA EXTRAURBANA / ZONE RURALI

VALORE MEDIO AL MQ da € 1,80 a € 4,00

Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del +8%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 12%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 20%	
€ 1,94	**€ 4,32**	**€ 2,02**	**€ 4,48**	**€ 2,16**	**€ 4,80**
Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 4%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 8%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 15%	
€ 1,87	**€ 4,16**	**€ 1,94**	**€ 4,32**	**€ 2,07**	**€ 4,60**
Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia resta immutato		Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti del + 4%		Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti del + 8%	
€ 2,00	**€ 4,90**	**€ 1,87**	**€ 4,16**	**€ 1,94**	**€ 4,32**

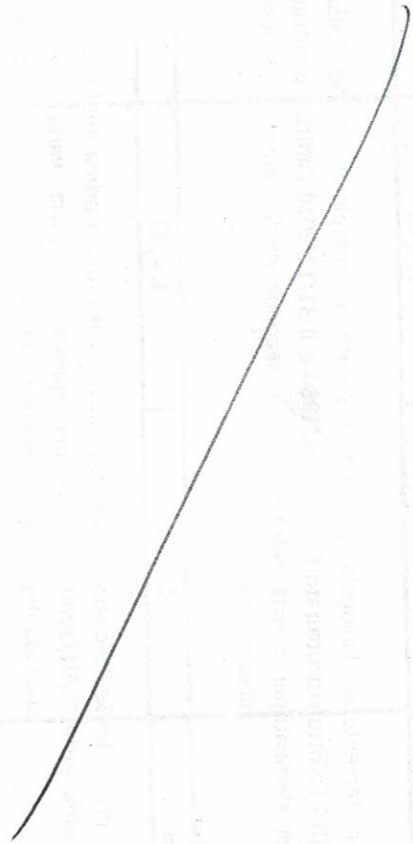

Allegato "2" Accordo Territoriale del Comune di Altofonte

ZONA OMOGENEA 3 - SUBURBANA - PIANO MAGLIO/ BLANDINO

VALORE MEDIO AL MQ da € 2,30 a € 5,00

Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del +8%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 12%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il 01/01/2015 l'afflitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 20%	
€ 2,48	**€ 5,40**	**€ 2,58**	**€ 5,60**	**€ 2,76**	**€ 6,00**
Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 4%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 8%		Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il 01/01/1980 e il 31/12/2014 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, del + 15%	
€ 2,39	**€ 5,20**	**€ 2,48**	**€ 5,40**	**€ 2,65**	**€ 5,75**
Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia resta immutato		Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti del + 4%		Se l'alloggio è stato costruito o ristrutturato prima del 01/01/1980 l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti del + 8%	
€ 2,30	**€ 5,00**	**€ 2,39**	**€ 5,20**	**€ 2,48**	**€ 5,40**
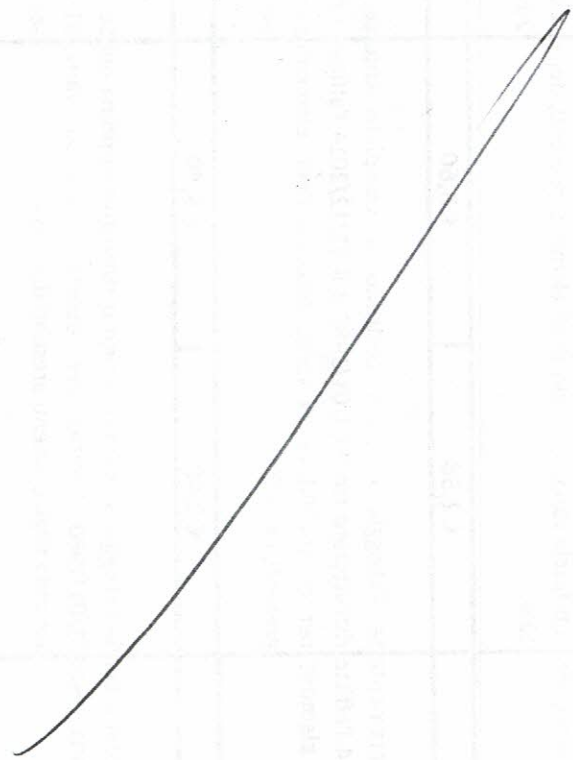
0